





accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l'art. 158 c.c., comma 2), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi.

2. Il ricorso va pertanto accolto; il provvedimento deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza della sezione seconda civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020